



Protocollo n°
Brindisi 25 febbraio 2005

*Gruppo Consiliare
Partito della Rifondazione Comunista
Comune di Brindisi*

Al Presidente del Consiglio
Comunale
Nicola Di Donna

Interrogazione urgente a risposta scritta

OGGETTO : Rappresentazione di artisti di strada, LEGGE REGIONALE n° 14 del 25 agosto 2003.

Il sottoscritto consigliere comunale

Premesso che:

- ✚ Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 99 del 28 agosto 2003 è entrata in vigore la L.R. n° 14 "Valorizzazioni delle espressioni artistiche in strada", legge che ha la finalità di promuovere l'ospitalità sul territorio regionale delle espressioni artistiche esibite in strada, riconoscendo a tale attività un ruolo di valorizzazione culturale e turistica;
- ✚ In data 12 febbraio 2005, a Brindisi, in occasione della giornata *ControllArmi*, alla quale hanno aderito numerose associazioni, una rappresentazione di artisti di strada è stata bloccata e vietata da solertissimi funzionari di polizia di guardia al traffico cittadino a cui ha dato man forte una squadra di vigili urbani (praticamente mancava solo il Ministro Scajola con i suoi elicotteri Mangusta);

Interroga il Sindaco per conoscere

- ✚ Se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e che giudizio ne dia;
- ✚ A che punto sia la predisposizione del regolamento di cui il comune avrebbe dovuto munirsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale in questione, tenendo conto che di mesi ne sono passati diciotto (18);

Fabrizio Scoditti

Allego copia della L.R. n° 14 del 25 agosto 2003 e dell'articolo pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno sull'accaduto.

LEGGE REGIONALE n° 14 del 25 agosto 2003
"Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada"

Art. 1 (Principi)

1. La Regione Puglia dichiara il proprio territorio ospitale verso tutte le forme artistiche in strada e favorisce la libertà di espressione in linea con il dettato costituzionale.

Art. 2 (Definizioni)

1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico.

Art. 3 (Finalità)

1 La Regione Puglia promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada. La Regione riconosce a tali attività un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all'articolo 33 tutela la libertà dell'arte.

Art. 4 (Modalità)

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

- a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e arredi.

2. Tali attività non sono soggette alle norme in vigore sull'occupazione del suolo pubblico e del commercio ambulante.

Art. 5 (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui alla presente legge. In caso di inerzia da parte del Comune, le attività di espressione artistica sono esercitate liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

2. I Comuni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alle peculiarità dei luoghi, la descrizione delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.

3. I Comuni sono tenuti, quando organizzano iniziative con artisti di strada, a garantire spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali iniziative.